



ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA GIURIDICA DELLA NATURA E DEI DIRITTI ANIMALI

Associazione Nazionale di Protezione Ambientale Ric. Min. Ambiente L. 349/86

Iscrizione RUNTS Det. G17858 del 15/12/2022

C.F. 97675350587

Ric. prefettizio Guardie zoofile ai sensi della L. 189/04 e Artt. 55 e 57 CPP

OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA DI LEGGE C. 2984, APPROVATA DAL SENATO, ADOTTATA COME TESTO BASE, E RELATIVE PROPOSTE ABBINATE, AVENTI AD OGGETTO “MODIFICHE ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157, RECANTE NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO”

L'Associazione EARTH Odv, Associazione Nazionale di Protezione Ambientale riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ai sensi della L.349/86 è operante su tutto il territorio nazionale attraverso il proprio studio legale nazionale che si occupa di denunciare reati ambientali, in tema alimentare e abusi sugli animali, costituendosi in giudizio e seguendo interamente le vicende giudiziarie.

“L'associazione ha quale suo scopo principale la salvaguardia del patrimonio faunistico e ambientale con particolare riguardo alla biodiversità” e parallelamente persegue la finalità statutaria di formazione professionale in tematiche ambientali ed informazione ai cittadini sulla corretta relazione uomo-animale e per tali scopi ha creato un proprio dipartimento scientifico che si avvale della collaborazione di biologi, etologi, professori universitari nel campo della veterinaria e delle scienze naturali.

E' quindi con l'approccio professionale che ci contraddistingue che abbiamo eseguito una valutazione del DDL in oggetto e sul quale proponiamo brevi ma cogenti osservazioni.

Innanzitutto ci siamo chiesti quali siano le finalità principali perseguite dal disegno di legge n.1552 in materia venatoria. Ogni legge, infatti, persegue intrinsecamente un obiettivo (o una pluralità di obiettivi).

Per capire quale sia l'obiettivo specifico che persegue il disegno di legge in oggetto è necessario consultare la relazione illustrativa, ossia il documento tecnico che accompagna la proposta in questione e ne esplica le motivazioni e finalità.

Tale Relazione illustrativa ha chiarito come **“i contenuti della legge non si esauriscono nella sola protezione della fauna selvatica, ma si estendono a disciplinare un complesso di attività e di strategie funzionali alla conservazione, al controllo e all'utilizzazione del patrimonio faunistico, ai fini del raggiungimento di un punto di equilibrio tra la natura e le attività dell'uomo”**.

Non solo, si precisa anche che **“le modifiche muovono da una considerazione olistica della caccia, non ridotta a mero abbattimento di esemplari di fauna selvatica, ma intesa come attività sportiva e motoria, avente importanti ricadute di ordine culturale, economico e sociale, come avviene da tradizione secolare, nonché**



suscettibile di concorrere al contenimento delle specie invasive, al monitoraggio della consistenza faunistica ottimale, alla tutela degli habitat naturali”.

Il quesito da porsi a questo punto è se davvero gli emendamenti presentati abbiano avuto come obiettivo quello di trovare un punto di equilibrio tra la natura e le attività dell’uomo o se – come purtroppo è avvenuto – si sia posta l’attenzione esclusivamente sulla gestione della fauna selvatica a discapito della conservazione e protezione della medesima.

Inoltre, proprio perché le parole hanno un valore fondamentale, soprattutto quando si tratta di leggi, il fatto che il titolo della l. 157/1992 voglia essere modificato antepoendo la parola “gestione” a quella di “protezione”, è un campanello d’allarme della direzione che prende l’intero disegno di legge in questione.

*** **

Come chiarito dalla stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 536/2002), le disposizioni della legge n. 157 del 1992, sulla protezione della fauna selvatica e sul prelievo venatorio, costituiscono il “**nucleo minimo**” di tutela ambientale, valido su tutto il territorio nazionale. Le Regioni possono quindi disciplinare l’attività venatoria, ma solo in senso più restrittivo e mai in deroga agli standard minimi fissati dalla legge statale.

È opportuno ricordare che l’**attività venatoria**, nel sistema costituzionale italiano, è riconducibile alla **competenza esclusiva residuale delle Regioni**, mentre la “**tutela dell’ambiente e dell’ecosistema**”, rientra nella competenza esclusiva dello **Stato**.

Poiché tuttavia l’attività venatoria e la protezione della fauna sono materie indissolubilmente legate, così come la caccia non può essere disgiunta dalla materia ambientale, trattandosi di un’attività con un forte impatto sull’ecosistema, la disciplina dell’attività venatoria ricade dunque nella competenza residuale delle Regioni, ma solo entro i limiti imposti dalla potestà esclusiva statale in materia di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” (**art. 117, comma 2, lettera s), Cost.**)

La Corte Costituzionale è stata chiara nello stabilire che “*la disciplina statale rivolta alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema può incidere sulla materia caccia, per riservata alla potestà legislativa regionale, ove l’intervento statale sia rivolto a garantire standard minimi e uniformi di tutela della fauna, trattandosi di limiti unificanti che rispondono a esigenze riconducibili ad ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato*”.

Risulta evidente, quindi, che attraverso questo disegno di legge - a fronte del limite per le Regioni di intervenire *in peius* sulle norme a tutela della fauna selvatica – è stato intaccato direttamente il nucleo minimo



di tutele previsto dalla legge nazionale, incidendo in maniera negativa a prevedendo una disciplina meno restrittiva per l'attività venatoria.

*** **

EMENDAMENTI

I. Art. 2 (modifica art. 2 l. 157/1992)

Modifica del comma 1 bis.

Si introduce, tra le esigenze di cui dover tenere conto in ambito di adozione delle misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli – il riferimento alle “**tradizioni**”.

Modifica del comma 2.

Si chiarisce che la caccia “**concorre alla tutela della biodiversità e dell'ecosistema**”

È quindi già a partire dai primi emendamenti che viene introdotto un concetto alquanto allarmante: **la caccia quale strumento di bioregolazione e i cacciatori come bioregolatori degli ecosistemi e della biodiversità.**

Qui si crea il primo cortocircuito dell'intero disegno di legge.

È impossibile, infatti, non rilevare l'**enorme conflitto d'interessi** che si crea nella coesistenza delle seguenti definizioni: da una parte la caccia viene definita e riconosciuta quale attività sportiva e motoria avente importanti ricadute dal punto di vista economico, dall'altra viene identificata quale strumento che tutela la biodiversità e l'ecosistema.

La fauna è per legge patrimonio indisponibile dello Stato e la sua protezione non può essere affidata a soggetti che traggono un piacere ricreativo o un vantaggio economico dal prelievo venatorio.

A fronte di numerose evidenze scientifiche secondo le quali la bioregolazione deve necessariamente fondarsi su monitoraggi, valutazioni e dati scientifici, l'individuazione dei cacciatori quali bioregolatori risulta una scelta irrazionale e immotivata.

È di tutta evidenza che non si può demandare a chi si approccia ad una risorsa – quale la fauna selvatica – per proprio divertimento e / o interesse economico, il compito di esserne il garante imparziale sulla sua protezione e conservazione.



*** **

II. Art. 5 (modifica ART. 5 l. 157/1992)

Per quanto concerne le modifiche relative alla disciplina avente ad oggetti i richiami vivi, si evidenzia semplicemente quanto segue.

La Direttiva Uccelli (Direttiva 2009/147/CE) prevede espressamente all'art. 8 e all'All. IV un divieto di utilizzo come richiami di uccelli vivi accecati o mutilati.

In tal senso, si evidenzia che la deroga prevista all'art. 9 della medesima direttiva è subordinata al sussistere di specifiche condizioni; la norma europea prevede infatti che per derogare a tale divieto non vi siano altre soluzioni soddisfacenti e che la deroga sia basata su una delle ragioni espressamente indicate.

Non solo, è previsto il rispetto di precise condizioni formali elencate dallo stesso art. 9, al fine di garantire che le deroghe siano limitate allo stretto necessario e di consentire il controllo da parte della Commissione Europea.

Le deroghe di cui al paragrafo 1 devono menzionare:

“a) le specie che formano oggetto delle deroghe;

b) i mezzi, i sistemi o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;

c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui dette deroghe possono essere applicate;

d) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni esigite sono soddisfatte, a stabilire quali mezzi, sistemi o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;

e) i controlli che saranno effettuati”.

Nel caso in esame, la modifica dell'art. 10 comporta la possibilità per i cacciatori di utilizzare un maggior numero di uccelli come richiami vivi, in assenza di comprovate ed oggettive ragioni di assoluta necessità.

Oltre a presentare evidenti criticità da un punto di vista etico e scientifico, l'emendamento in esame si pone in assoluto contrasto con la normativa europea di riferimento.

*** **



III. ART. 6 (modifica ART. 10 l. 157/1992)

1) DIMINUIZIONE DELLE ZONE DESTINATE ALLA PROTEZIONE DELLA FAUNA

SELVATICA

Con la modifica del comma 6, i territori del demanio forestale dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici in genere vengono ricompresi nei territori in cui sono promosse forme di gestione programmata della caccia.

Vengono inoltre aggiunte tra le zone soggette ai piani faunistico – venatori:

- a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
- b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;
- c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone.

La modifica è quindi volta all'ampliamento delle zone in cui è legittima l'attività venatoria.

2) RIDIMENSIONAMENTO DEL RUOLO DELL'ISPRA

L'emendamento sopprime il comma 10 dell'articolo in questione e, di conseguenza, elimina del tutto il ruolo dell'ISPRA nel garantire un'omogeneità della pianificazione faunistico- venatoria

Questa esclusione dell'ISPRA - ente scientifico la cui attività è necessaria al fine di garantire la tutela della fauna selvatica - è ancor più grave se si guarda all'introduzione del **comma 3 quater**, secondo il quale l'accordo, avente ad oggetto le modalità che possono essere adottato ai fini del raggiungimento delle percentuali di territorio destinate a protezione della fauna selvatica di cui al comma 3, è raggiunto su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il CTFVN.

Nessun riferimento all'ISPRA, il cui parere non è richiesto per accordi di questo tenore, ossia accordi che vanno ad incidere direttamente sulla tutela della fauna selvatica.



Viene invece richiesto il parere del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale che – diversamente dall'ISPRA – non è un ente scientifico ma un organo a carattere politico – rappresentativo e presieduto dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o da un suo delegato.

3) VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI CONDUTTORI E PROPRIETARI DI FONDI

Con la modifica del comma 14 si vede aumentare esponenzialmente il numero di conduttori e proprietari di fondi necessario per opporsi al piano faunistico venatorio: **dal 40%** previsto dalla normativa vigente si passa infatti alla “**maggior parte**”, che - se si volesse convertire in percentuale - rappresenterebbe il 51%.

Non solo, il DDL in questione vuole escludere qualsiasi rilevanza del dissenso espresso da parte dei proprietari e conduttori relativamente alla destinazione dei propri fondi alla programmazione faunistico venatoria.

Se infatti la normativa attuale prevede che in caso di fondi non vincolati per espressa opposizione da parte dei proprietari, l'attività venatoria è in ogni caso preclusa, con l'abrogazione del comma 17 questa preclusione verrebbe meno.

Quindi anche se la maggior parte dei proprietari / conduttori dei fondi dovesse opporsi al piano faunistico venatorio, in ogni caso l'attività venatoria sarebbe legittima.

Rammento, in tal senso, che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8895 del 3 febbraio 2026, ha chiarito che – secondo la normativa vigente – I proprietari possono chiedere la sottrazione dei propri fondi all'attività venatoria anche per ragioni etiche o morali.

Se tali modifiche dovessero essere approvate invece, il diritto dei proprietari / conduttori di opporsi all'inclusione dei propri terreni nella destinazione venatoria verrebbe meno.

*** **

IV. Art. 7 (modifica art. 12 l. 157/1992)

Con tale modifica si elimina il cosiddetto principio della caccia di specializzazione, ossia l'obbligo di praticare l'esercizio venatorio esclusivamente in una delle modalità indicate dal comma 5.

Il cacciatore, quindi, non dovrà più esercitare e formalizzare preliminarmente alcuna scelta.



Tuttavia, come chiarito anche dalla Corte Costituzionale, tale criterio di esclusività vale “a favorire il radicamento del cacciatore in un territorio e, al tempo stesso, a sollecitarne l’attenzione per l’equilibrio faunistico trova la sua ratio giustificativa nella constatazione che un esercizio indiscriminato dell’attività venatoria, da parte dei soggetti abilitati, su tutto il territorio agro-silvo-pastorale e in tutte le forme consentite **rischierebbe di mettere in crisi la consistenza delle popolazioni della fauna selvatica**. In quanto rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, la norma statale si inquadra, dunque, nell’ambito materiale della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” (Corte Costituzionale, sentenza n. 116 del 2012).

*** **

VI. Art. 11 (modifica art. 18 l. 157/1992)

1) Aggiunta, tra le specie cacciabili, dell’oca selvatica e del Piccione di città.

2) Al comma 3 viene eliminato il riferimento all’ISPRA: saranno infatti il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’agricoltura e delle foreste, d’intesa con il Ministro dell’ambiente, a disporre **variazioni dell’elenco delle specie cacciabili, senza che sia più necessario il parere dell’ISPRA.**

Secondo la nuova formulazione, quindi, sarà possibile modificare l’elenco delle specie cacciabili senza un riferimento scientifico, che permetta di rispettare gli standard europei di conservazione della biodiversità e di evitare rischi per le specie protette.

3) Al comma 2 viene eliminato il riferimento alla “prima decade di febbraio” quale termine oltre il quale non è possibile per le regioni prorogare l’esercizio dell’attività venatoria.

Non solo, il parere dell’ISPRA, in questa specifica circostanza, da vincolante diventerebbe meramente consultivo.

Sulla base della riformulazione del comma in esame, quindi, le regioni possono decidere di prorogare il calendario venatorio *sine die*, con piena discrezionalità, discostandosi dall’eventuale parere negativo dell’ISPRA e senza dover nemmeno fornire una motivazione.



In tal senso, ha mostrato la propria preoccupazione anche la Commissione Europea che, con lettera del 18 dicembre 2025, ha infatti chiesto chiarimenti sul punto.

Le modifiche apportate all'art. 18 della legge 157/1992 consentirebbero alle regioni italiane di autorizzare l'attività venatoria anche oltre i periodi stabiliti a livello scientifico.

Inoltre, come indicato anche dalla Commissione Europea, eliminare la natura vincolante del parere dell'ISPRA significa permettere deroghe per la caccia anche in contrasto con i pareri scientifici e, di conseguenza, limitare lo scopo del controllo giurisdizionale di compatibilità con la direttiva Habitat e la direttiva Uccelli dei calendari venatori regionali, in quanto verrebbe meno per i giudici nazionali un parametro di riferimento scientifico vincolante.

È quindi inevitabile domandarsi come si possa conciliare questa modifica (ossia la possibilità di proroga del calendario venatorio e senza che sia necessario il parere positivo dell'ISPRA), con il divieto di caccia durante il periodo della nidificazione, delle fasi della riproduzione e dipendenza degli uccelli e durante il ritorno al luogo di nidificazione, stabilito dall'art. 7 della direttiva Uccelli.

*** **

Si conclude questo breve parere con la consapevolezza di non aver affrontato tutte le gravi criticità che attraversano l'intero disegno di legge (si pensi all'introduzione del divieto di impedire, ostacolare o rallentare l'attività venatoria con la previsione di una specifica sanzione amministrativa).

In conclusione, al di là della censurabilità dei singoli emendamenti, si ritiene che l'intero disegno di legge in oggetto sia del tutto sbilanciato in favore della mera gestione e utilizzazione della fauna selvatica, a discapito della reale protezione e conservazione del Patrimonio faunistico, elementi che invece meriterebbero la priorità.

Presidente EARTH ODV

Valentina Coppola

Avv. Silvia Perin

Resp. Ufficio Legale Nazionale



ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA GIURIDICA DELLA NATURA E DEI DIRITTI ANIMALI

Associazione Nazionale di Protezione Ambientale Ric. Min. Ambiente L. 349/86

Iscrizione RUNTS Det. G17858 del 15/12/2022

C.F. 97675350587

Ric. prefettizio Guardie zoofile ai sensi della L. 189/04 e Artt. 55 e 57 CPP